




FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nei settori
del Credito e delle Assicurazioni

Indicazioni per la scelta del Regime di Aiuti di Stato

v. 2015



Normativa relativa agli Aiuti di Stato

Le normative applicabili in materia di Aiuti di Stato sono le seguenti:

- **Regolamento (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **Regolamento (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Regolamento (UE) N. 651/2014 – Aiuti alla formazione

Il Soggetto Presentatore e le imprese beneficiarie possono optare per l'erogazione dell'aiuto entro i limiti e le intensità massime indicate nel Regolamento (UE) 651/2014.

In applicazione dell'articolo 31 del suddetto Regolamento, l'intensità di aiuto alla formazione non può superare il **50%** dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può, a seconda della dimensione dell'impresa e del destinatario finale, essere aumentata, fino a un'intensità massima del **70%** dei costi ammissibili, come segue:

- di **10** punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- di **10** punti percentuali per gli aiuti concessi alle *medie imprese*;
- di **20** punti percentuali per gli aiuti concessi alle *piccole imprese*.

Dimensione Impresa	Intensità dell'aiuto ¹	Con lavoratori disabili/svantaggiati
Grandi imprese	50%	60%
Medie imprese	60%	70%
Piccole imprese	70%	70%

Anche qualora concorressero tutti i fattori riportati (esempio: una piccola impresa che richiedesse finanziamenti per un progetto formativo coinvolgente lavoratori svantaggiati o disabili),

¹ Importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri.

Normativa relativa agli Aiuti di Stato

L'intensità di aiuti massima è comunque fissata al **70%** dei costi ammissibili.

I criteri di definizione delle piccole e medie imprese (PMI) sono indicati all'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) N. 651/2014 come segue:

1. si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio² annuo non supera i 43 milioni di euro;
2. si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
3. si definisce **grande impresa** un'impresa che non soddisfa i criteri sopra indicati.

Inoltre, in base all'articolo 3 dell'allegato I al Regolamento (UE) N. 651/2014, si considerano grandi imprese anche le imprese **non autonome** o **collegate** ad altre imprese (*cf.* paragrafo "Tipi di imprese").

Costi ammissibili

Secondo quanto riportato nel Regolamento (UE) 651/2014 - Art, 31, comma 3, sono considerati costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. **Sono escluse le spese di alloggio.**
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

² Come indicato nel Decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive per *l'Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*:

1. per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
2. per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Normativa relativa agli Aiuti di Stato

- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali).

Per quanto riguarda le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, vengono prese in considerazione soltanto per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Tipi di imprese

- 1) Si definisce **impresa autonoma**: qualsiasi impresa non classificata come impresa *associata* (cfr. punto 2) oppure come impresa *collegata* (cfr. punto 3).
- 2) Si definiscono **imprese associate** tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del successivo punto 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- 3) Si definiscono **imprese collegate** le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa.
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Normativa relativa agli Aiuti di Stato

Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione - Aiuti “de minimis”.

Il Soggetto Presentatore e le imprese beneficiarie possono optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”.

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato a una impresa unica non può superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di una nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa.

Per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o all'acquisizione restano legittimi.

Normativa relativa agli Aiuti di Stato

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione

Il testo integrale dei Regolamenti è presente nella sezione *Normativa* del sito di FBA.